



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 32 – febbraio 2024

A.S. 987 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	5
Trasmissione al Senato	19 gennaio 2024 Approvato dalla Camera
Data di assegnazione	31 gennaio 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Con l'accordo in esame la cooperazione giudiziaria bilaterale si amplia al settore disciplinato dalla **Convenzione del 1964 del Consiglio d'Europa sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione**. Tale strumento normativo, infatti, impegna le Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o privativa della libertà personale. La finalità è dunque quella di **favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate**, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni, riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, rispetto alla Convenzione del 1964, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016. Tale normativa estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

Articolato

L'intesa si compone di un **preambolo** e di **26 articoli**.

Dopo aver richiamato il proprio oggetto, offerto un quadro delle **definizioni** utilizzate ed individuate, fra le proprie **finalità**, la riabilitazione e il recupero dei soggetti condannati, la riduzione dei rischi di recidiva e la protezione delle vittime e della collettività (articoli 1-3), specifica le **Autorità centrali competenti** per ciascun Paese (art. 4) e l'ambito di applicazione, includendo l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per ognuno dei due Stati (art. 5).

I successivi articoli disciplinano l'iter procedurale di **trasmissione e recepimento delle decisioni** ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione (articoli da 6 a 9), l'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale (articolo 10) e la questione della **doppia incriminazione**, riportando l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo (articolo 11).

Ulteriori articoli disciplinano i motivi di **rifiuto del riconoscimento** e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni (art. 12), i termini riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione (art. 13), la legislazione applicabile per **l'esecuzione della decisione** (art. 14) e per le ulteriori decisioni connesse all'applicazione di una sanzione sostitutiva (art. 15).

L'accordo definisce quindi gli **obblighi delle autorità interessate** in caso di competenza della Parte di esecuzione per le decisioni relative, fra le altre, alla revoca della sanzione sostitutiva o per l'esecuzione di una pena detentiva (art. 16), e dispone in ordine all'obbligo di informazione della Parte di esecuzione circa i provvedimenti di interesse dell'intesa (art. 17), trattando altresì le cause di estinzione del reato nei casi di amnistia, grazia e revisione della condanna (art. 18).

L'intesa dispone inoltre in merito alla **cessazione della competenza** della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena (art. 19), alle comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti (art. 20), al criterio di **ripartizione delle spese** (a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione) (art. 21) e al trattamento dei dati personali (art. 22).

L'articolo 23 stabilisce infine che l'intesa in esame sostituisce ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, salvo che le Parti consentano una **maggiore semplificazione** e una più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **5 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'intesa, prevede che, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel già richiamato decreto legislativo n. 38 del 2016 (comma 1). **L'autorità giudiziaria competente** a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo è individuato nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. L'autorità giudiziaria che trasmetta o che riceva direttamente la richiesta di assistenza, ne **informa il Ministero della giustizia**.

L'articolo 4 reca infine una **clausola di invarianza finanziaria**. Dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e dunque le amministrazioni interessate sono chiamate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari